



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA E COMUNE DI REGGIO CALABRIA PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL PROTOCOLLO DI VIGILANZA COLLABORATIVA STIPULATO L'8 NOVEMBRE 2016



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Premesso

che l'8 novembre 2016 tra il Comune di Reggio Calabria, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Prefettura di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è stato stipulato un Protocollo di Azione (di seguito denominato "Protocollo d'azione") al fine di innalzare i livelli di legalità nell'ambito delle procedure di affidamento del Comune di Reggio Calabria, prevedendo in particolare lo svolgimento di forme di vigilanza preventiva - collaborativa interistituzionale in relazione ad un significativo numero di contratti pubblici;

che l'art.3 del citato Protocollo d'azione individua 25 interventi di rilevante importo economico, considerati a rischio di corruzione ed infiltrazione criminale, le cui procedure saranno sottoposte a preventive verifiche di legittimità ai sensi del medesimo;

che in relazione alle previsioni contenute nell'art. 5 del medesimo *Protocollo d'azione* il Comune si è impegnato ad inserire clausole di legalità in funzione preventiva nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento, cui il contraente si obbliga insieme a tutti i soggetti facenti parte della "filiera" dell'affidatario - dai subcontraenti agli organi sociali o dirigenti di impresa - e, fra queste, clausole risolutive ex art. 1456 c.c. per le ipotesi di inadempimento o ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.;

che detto *Protocollo d'azione* costituisce un importante strumento normativo ai fini delle azioni istituzionali di vigilanza e contrasto dei tentativi di infiltrazione nel settore delle opere pubbliche da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nonché di fenomeni di corruzione;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alle opere ed agli appalti in genere posti in essere nel Comune di Reggio Calabria nonché adottare stringenti misure di prevenzione e contrasto in ordine alle eventuali ingerenze ed ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali della 'ndrangheta, nonché dei



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

rischi di fenomeni corruttivi, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori;

che i firmatari del presente Protocollo di Legalità, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 del citato Protocollo d'azione, intendono far proprie le misure disposte dal C.I.P.E. con deliberazioni n. 58/2011 e n. 62/2015 e, pertanto, applicare in sede di affidamento dei detti interventi lo schema di Protocollo di Legalità approvato con la citata Deliberazione CIPE n. 62/2015, da assumere quale Protocollo di Legalità di riferimento per tutti i contraenti delle dette opere;

che è volontà delle parti, mediante la sottoscrizione del seguente Protocollo, prevedere la successiva sottoscrizione dello stesso per adesione da parte di tutti gli operatori economici esecutori dei lavori, o comunque contraenti, appartenenti alle rispettive filiere, a partire dagli Appaltatori principali;

Richiamata

la Delibera C.I.P.E 6 agosto 2015, n. 62, con la quale, in relazione al Programma di Infrastrutture Strategiche nazionali, viene approvato lo schema di Protocollo di legalità per gli affidamenti di Opere Pubbliche in attuazione dell'articolo 176, comma 3, del Codice appalti, che segue le indicazioni dettate dal Comitato di coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) con la nota 20 maggio 2015;

Preso atto

che il Comune di Reggio Calabria provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Comune di Reggio Calabria e, nel caso di specie per il Comune di Reggio Calabria e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che il Comune di Reggio Calabria, nella qualità di soggetto aggiudicatore, andrà a stipulare contratti con le imprese, per l'affidamento degli interventi inseriti nel citato Protocollo d'azione;

che i lavori ricadono nel territorio del Comune di Reggio Calabria, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Reggio Calabria;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO") ha approvato, nella seduta del 13 aprile 2015, uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati *web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che le norme che disciplinano il sopracitato Protocollo d'Azione stipulato l'8 novembre 2016 si applicano al presente Protocollo di legalità.

Tutto ciò premesso e considerato,

**la Prefettura di Reggio Calabria, nella persona del Prefetto dott.
Michele di Bari,**

e

**il Comune di Reggio Calabria, nella persona del Sindaco, avv.
Giuseppe Falcomatà,**

STIPULANO

il seguente **Protocollo**, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia ed anticorruzione ed in particolare: 1) a garantire una rapida e corretta esecuzione dei contratti nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, 29; 2) a prevedere ulteriori misure e intese finalizzate a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate nelle succitate deliberazioni del CIPE, nonché a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza e in funzione anticorruzione, 39; 3) a condividere uno schema di Protocollo di Legalità che il Comune di Reggio Calabria si impegna ad adottare in via prioritaria nell'ambito degli affidamenti di cui al citato Protocollo d'azione.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Articolo 1 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente protocollo di legalità;
- b) **Prefettura:** la Prefettura di Reggio Calabria, che sottoscrive il Protocollo di legalità;
- c) **Comune:** il Comune di Reggio Calabria, quale Stazione appaltante;
- d) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.;
- e) **Opera/Opere:** l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Comune di Reggio Calabria e l'appaltatore;
- f) **Stazione Appaltante:** il Comune di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria - Piazza Italia 1;
- g) **Appaltatore:** ciascun soggetto affidatario di ogni gara per l'affidamento della progettazione o dell'esecuzione di ciascuna opera;
- h) **Contratto d'appalto:** contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Comune di Reggio Calabria e l'Appaltatore per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione o esecuzione delle opere, servizi e forniture di cui al citato art. 3 del Protocollo d'azione;
- i) **Subcontraente/i:** l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione delle opere;
- j) **Subcontratto/i:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto d'appalto, di qualsiasi importo, stipulato dall' Appaltatore o dal subcontraente, comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle opere;
- k) **Filiera delle Imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell' Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali;

- l) **Banca Dati**: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- m) **Banca Dati Antimafia**: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Articolo 2

CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Comune di Reggio Calabria garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n.58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Comune di Reggio Calabria s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Comune di Reggio Calabria i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle opere, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

5. La trasmissione dei dati al Comune di Reggio Calabria relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Articolo3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Appalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

2. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

b) sia applicabile l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.

3. Il Comune di Reggio Calabria, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della filiera.

4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Comune di Reggio Calabria e all'appaltatore ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

5. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Comune di Reggio Calabria effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura e al Comune di Reggio Calabria l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Comune di Reggio Calabria ovvero dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Comune di Reggio Calabria procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

7. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento .

8. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Comune di Reggio Calabria si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

ARTICOLO 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (*white list*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

I. fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);

II. servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;

III. somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il Comune di Reggio Calabria e l'Appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Subcontratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1. *"il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai*



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola n. 2. *"Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."*

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune di Reggio Calabria ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento delle Opere il Comune di Reggio Calabria si impegna :

a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

c.1) Clausola n. 1: *"La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara"*.

A tal proposito, la Città di Reggio Calabria riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- II. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- III. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- IV. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

c.2) Clausola n. 2: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione"*. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

c.3) Clausola n. 3: *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra*



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Prefettura in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Comune di Reggio Calabria si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo del l'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;

d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

3. Il Comune di Reggio Calabria e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del comma 5 del medesimo art. 80.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Comune di Reggio Calabria ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 7

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Comune di Reggio Calabria, ovvero un rappresentante delegato dal Sindaco, s'impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.10 del medesimo Protocollo.

2. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Comune di Reggio Calabria, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, nonché ai soggetti firmatari del Protocollo d'azione.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I dati in questione verranno immessi dal Comune di Reggio Calabria in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Appalto o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Appalto o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Appalto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati in applicazione dell'Art.10 del Protocollo.

4. In tutti Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda seguenti impegni:

- i. mettere a disposizione del Comune di Reggio Calabria, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

- ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

5. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Comune di Reggio Calabria, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.

7. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Comune di Reggio Calabria attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Articolo 8

SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

a) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è sanzionata:

I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/GO);

II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1 % al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.

a) In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

b) Nei confronti dell'Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Appalto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

c) Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo4, 5 e6.

Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lett. e) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

a) In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/DO).

b) In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

a) La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

i. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

ii. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

iii. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;

iv. In sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

b) Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

c) Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

d) L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art.8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali.

a) Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Comune di Reggio Calabria nei confronti dell'Appaltatore e per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Comune di Reggio Calabria ne darà informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Reggio Calabria ed al



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

b) Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Reggio Calabria e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Comune di Reggio Calabria potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Comune di Reggio Calabria.

10. Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Comune di Reggio Calabria e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere interessati dai lavori. Sotto la vigilanza del Comune di Reggio Calabria, l'Appaltatore o il Subcontraente possono essere formalmente delegati alla gestione del Piano; il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (l'Appaltatore, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

dell'Appaltatore, del Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva" senza dipendenti;

ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Comune di Reggio Calabria di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

Articolo 10

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Alle Opere/beni o servizi del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e relative sanzioni.

2. L'Affidatario, ovvero il Subcontraente, presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente Protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del predetto Decreto Legge n. 187/2010, dall' art. 1 del presente Protocollo.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

3. Ai fini della procedure di cui al comma si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la “*piena tracciabilità delle transazioni finanziarie*” i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP. Ai fini della riscossione di un credito d’impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l’esecuzione dell’opera oggetto del presente Protocollo, è consentita l’utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP venga inserito fin dall’inizio a cura del creditore che fa richiesta dell’emissione della RIBA.

4. Ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, l’Appaltatore ovvero il Subcontraente si obbliga a trasmettere al Comune di Reggio Calabria, nell’assolvimento dell’impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui all’art. 7 del presente Protocollo, il “file” della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, il C.F. o Partita IVA. L’obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più “files”, di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.

5. A richiesta del Comune di Reggio Calabria, l’Appaltatore, ovvero il Subcontraente, si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per gli affidamenti e subaffidamenti per i quali ricorre l’obbligo di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 187/2010, la nullità assoluta del contratto.

6. Fatta salva l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art.6 della legge n. 136/10, l’omessa trasmissione dei contratti comporta l’irrogazione da parte del Comune di Reggio Calabria a carico dell’impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L’Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente al Comune di Reggio Calabria l’omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

7. Qualora uno degli interventi previsti nel Protocollo di azione stipulato in data 8 novembre 2016 dovesse successivamente risultare rientrante tra le infrastrutture o gli insediamenti prioritari, ovvero essere



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

affidato a Contraente generale o Concessionario (art. 194 del d.lgs n. 50/2016), il Protocollo di Legalità sottoscritto tra le parti dovrà prevedere il Monitoraggio finanziario disciplinato dalla Delibera C.I.P.E. n. 15 del 28.01.2015, adottata ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.

A tal fine dovrà pertanto anche essere sottoscritto un apposito Protocollo operativo tra i soggetti della filiera coinvolti nella realizzazione dell'opera pubblica de qua.

Articolo 11

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del crono-programma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

Articolo 12

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Comune di Reggio Calabria s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria per via telematica all'indirizzo PEC della stessa, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Comune di Reggio Calabria indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 13

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opererà fino al collaudo finale delle opere o alla loro accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.



Prefettura di Reggio Calabria



Comune di Reggio Calabria

Articolo 14
ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Comune di Reggio Calabria provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Reggio Calabria

il 6 aprile 2017

Il Prefetto
di Reggio Calabria

Il Sindaco
di Reggio Calabria

(limitatamente all'articolo 11)

Il Rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL

Filca CISL

Feneal UIL